

# REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI O ORDINANZE COMUNALI

## Art. 1

### Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento dispone le norme relative all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di regolamenti o ordinanze comunali, **quando tali sanzioni non siano già espressamente previste da superiori norme di legge**. In particolare, il presente regolamento non si applica in materia urbanistica e tributaria.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma 1), le violazioni alle norme dei regolamenti comunali sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £. 50.000 (Euro 25,822) e non superiore a £. 10.000.000 (Euro 5164,569).
3. Con la stessa sanzione sono punite le violazioni al dispositivo delle Ordinanze del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi, emesse in conformità delle Leggi e dei Regolamenti.
4. Per quanto non espressamente previsto si applicano in quanto compatibili le vigenti norme di legge e, in particolare, la legge 689/1981 e s.m.

## Art. 2.

### Importo delle sanzioni.

A) Per la violazione delle norme del **regolamento comunale di polizia urbana, rurale e di talune norme igieniche**, approvato con delibera di C.C. n. 22 del 16/04/1998, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1 per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 64/1° comma : da £. 250.000 a £. 1.500.000;
- 2 per la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 27,39,43,50,52,65/1° comma, 72 1° comma : da £. 100.000 a £. 600.000;
- 3 per la violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 16/4° comma, 17/1° comma, 24/1° e 2° comma, 38/1° comma lettere c), d), e), h), n), 4° e 5° comma, 45/1° comma lettere d), e) : da £. 75.000 a £. 450.000;
- 4 per la violazione delle prescrizioni di cui ai restanti articoli, non espressamente richiamati dai commi precedenti : da £. 50.000 a £. 300.000.

B) Per la violazione delle norme del **regolamento comunale per la detenzione, circolazione e cattura di animali**, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 26/02/1997, si applicano le seguenti sanzioni:

- 1 per la violazione delle prescrizioni di cui all'art. 33 : da £. 150.000 a £. 900.000;
- 2 per la violazione delle prescrizioni di tutti gli altri articoli : da £. 50.000 a £. 300.000.

- C) Per la mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni e per la mancata o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte di regolamenti o ordinanze comunali : da £. 100.000 a £. 600.000.
- D) Per la mancata realizzazione di opere o violazione di divieti in ambito ambientale : da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
- E) Per la violazione di ordinanze disposte dai responsabili dei servizi : da £. 200.000 a £. 1.200.000.
- F) Per la violazione di ordinanze contingibili ed urgenti disposte dal Sindaco nei casi previsti dalla legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale : da £. 1.000.000 a £. 6.000.000.
- G) In tutti gli altri casi non previsti dal presente regolamento : da £. 100.000 a £. 600.000.

### **Art. 3.**

#### **Accertamento delle violazioni.**

Per l'accertamento della violazione alle norme dei regolamenti comunali ed al dispositivo delle ordinanze del Sindaco e dei responsabili dei servizi, nonché per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie, si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 Novembre 1981 n. 689.

### **Art. 4.**

#### **Obbligo di rapporto.**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24 della legge 689/81, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, al responsabile del servizio competente nella materia cui il regolamento si riferisce o che ha emesso l'ordinanza.
2. In caso di ordinanze contingibili e urgenti emesse dal Sindaco o di sanzioni irrogate con provvedimento emesso dal Responsabile del servizio, la competenza è del Segretario Comunale che decide anche in merito ad eventuali conflitti di attribuzione.

### **Art. 5.**

#### **Proventi contravvenzionali**

1. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze di ingiunzione di pagamento, spettano al Comune.

2. Tutti i pagamenti di cui al punto precedente, potranno essere effettuati c/o l'ufficio di polizia locale o tramite il C/C n. 25703125 intestato al comando di polizia locale del Comune di Follo.
3. L'agente, il funzionario o il responsabile del servizio che ha elevato il verbale di contravvenzione o ha redatto l'ordinanza di ingiunzione di pagamento, dovrà depositarne copia presso l'ufficio di polizia locale, incaricato della riscossione.
4. L'ufficio di polizia locale, qualora riceva il pagamento o riscontri un pagamento in C/C relativo a verbali od ordinanze emesse dai responsabili di altri servizi, darà conto al responsabile del servizio interessato dell'avvenuto pagamento, indicandone la data e la modalità.

#### **Art. 6.**

#### **Formazione dei ruoli**

1. Ciascun responsabile di servizio nonché il Segretario comunale è incaricato della formazione del ruolo relativamente alle proprie ordinanze di ingiunzione di pagamento.

#### **Art. 7.**

#### **Aggiornamento delle sanzioni**

1. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, provvede ad aggiornare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente art. 2, **ogni 4 anni**, in misura pari all'intera variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ( media nazionale ) verificatosi nel quadriennio precedente. Tale atto deliberativo viene emanato entro il 1° dicembre dell'ultimo anno del periodo considerato, e produce i suoi effetti a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Sia in sede di conversione in Euro delle sanzioni amministrative pecuniarie, a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai sensi dell'art. 51 della Legge n. 213/98, sia in sede di aggiornamento, gli eventuali decimali derivanti dalle suddette operazioni saranno arrotondati all'unità superiore od all'unità inferiore a seconda che la 1<sup>a</sup> cifra dopo la virgola sia rispettivamente pari o superiore a 5 oppure inferiore a 5.

#### **Art. 8**

#### **Norme finali**

3. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni non compatibili con il presente testo contenuti in altri regolamenti o atti comunali.